

DETERMINAZIONE N. 69 del 28 MARZO 2018.-

Oggetto: Collocamento in quiescenza, dipendente camerale Signora Maria Balestrieri.-

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista l'istanza presentata in data 1 giugno 2016, registrata con prot. camerale n. 5060, con la quale la Sig.ra Maria Balestrieri, nata a **omissis**, Istruttore Direttivo - Categoria C posizione economica C8, in servizio presso la Camera di Commercio della Sicilia orientale sede di Ragusa presso l'Area Promozione della sede di Ragusa;

Considerato che nella superiore istanza la dipendente dichiara di possedere, alla data del 4 gennaio 2018, i requisiti previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011 n. 214, per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e chiede di essere collocata in quiescenza a decorrere dall'1 febbraio 2018, ai sensi dell'art.1 della L. R. 17 maggio 2016, n.8, che estende le disposizioni di cui all'art. 52 della L. R. 7.5.2015 n. 9, anche alle Camere di Commercio della Sicilia;

Visto l'art. 1 della L. R. 17/5/2016, n. 8 ed in particolare i commi 2 e 3, i quali dispongono che le disposizioni di cui all'art. 51 della L. R. n. 9/2015 si applicano anche nei confronti del personale camerale assunto anteriormente all'entrata in vigore della L. R. 4/4/1995, n. 29 e che le disposizioni dell'art. 52 possono trovare applicazione limitatamente ai riferimenti temporali indicati nello stesso art. 52;

Considerato che con deliberazione della Giunta Camerale n. 78 del 7 giugno 2016, ritenute esistenti le condizioni di efficienza e di economicità richiamate dal comma 3 dell'art. 1 della L. R. n. 8/2016 al fine di consentire l'applicazione dell'art. 52 della L. R. n. 9/2015 al personale avente diritto, è stato dato mandato all'Ufficio Personale della Camera di Ragusa di procedere all'istruttoria delle istanze presentate;

Vista la nota camerale prot. n. 7517 del 31/08/2016 indirizzata alla dipendente in argomento, con la quale si comunicava che l'Ufficio Personale avrebbe proceduto all'istruttoria delle singole istanze di pensionamento per verificare la sussistenza dei requisiti e per informare gli interessati su ulteriori adempimenti necessari al buon esito della pratica;

Preso atto dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio Personale della Camera sede di Ragusa, di seguito riassunta:

“Con delibera n.46 del 24 aprile 1986 la Sig.ra Maria Balestrieri, appartenente alla Categoria degli Orfani e Vedove di guerra ai sensi della Legge 2/4/1968, n.482 è stata assunta, per chiamata diretta

e a seguito della prova pubblica selettiva indetta con il bando pubblicato in data 3/9/1985, nella qualifica di Dattilografa a decorrere dal 15 luglio 1986.

Con deliberazione n.177 del 10 ottobre 2001 la predetta dipendente è stata collocata nella nuova categoria C4 ai sensi del D. P. R. S. n. 9/2001.

Con successivi provvedimenti d'inquadramento ed in ultimo con determina n.97 del 19 ottobre 2007 la Sig.ra Maria Balestrieri è stata collocata in categoria C8.

Con istanza prot. n.486 del 18 gennaio 2017, l'interessata fa richiesta di riscatto del periodo di maternità, al di fuori del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art.25 comma 2 del D. Lgs. n.151 del 26/3/2001, per i figli Guinicelli Carlo e Guinicelli Giovanni;

Con determinazione del Segretario Generale facente funzioni n. 54 del 12 aprile 2017 si autorizza, in applicazione dell'art.25 comma 2 del D. Lgs. n.151 del 26/3/2001, il riconoscimento ai fini di quiescenza, senza onere, il periodo di congedo di maternità, verificatosi al di fuori del rapporto di lavoro, per complessivi mesi 10.”;

Visti i commi 1 e 2 dell'art.19 della L. R. 4.4.1995, n. 29, i quali prevedono che lo stato giuridico e il trattamento economico, compreso quello di quiescenza e di previdenza, del personale delle Camere di Commercio della Sicilia continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia per il personale della Regione;

Visto l'art. 20 della L. R. 29.12.2003 n. 21, concernente norme per il trattamento di quiescenza del personale regionale, il quale innova, con decorrenza 1 gennaio 2004, il sistema pensionistico per il personale regionale destinatario delle disposizioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3, della L. R. n. 21/1986;

Visti in particolare, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 20 della L. R. n. 21/2003 con i quali a decorrere dall'1/1/2004 si introducono nella legislazione regionale le normative statali in materia di requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche ed il sistema di calcolo contributivo;

Vista la legge n. 335/1995 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare";

Visto l'art.1 comma 6 della legge 23.8.2004 n. 243 così come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 24.12.2007 n. 247 riguardante i requisiti per il diritto di accesso al trattamento pensionistico;

Visto l'art. 24 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, che modifica a decorrere dall'1.1.2012 i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica e apporta delle modifiche alle modalità di calcolo delle quote di pensione;

Visto l'art.12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, ed in particolare i commi 12 bis e 12 ter che disciplinano le modalità di determinazione di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

Vista la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;

Visto il vigente Contratto Collettivo Regionale di lavoro del personale con qualifica non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della legge regionale n.10/2000 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003;

Viste le diverse circolari regionali in materia pensionistica ed in ultimo, alla luce delle recenti normative, le circolari n. 70272 del 25 maggio 2015, n.18997 del 16 giugno 2015, n. 99685 del 23 luglio 2015 e n.28010 del 14 settembre 2015;

Vista la nota del Dirigente Area Promozione sede di Ragusa Dott.ssa Giovanna Licitra, prot. n. 662/U del 9/1/2018, indirizzata al Segretario Generale, con cui la Dirigente dell'Area esprime il nulla osta al collocamento in quiescenza della dipendente de quo dietro richiesta di permanenza in servizio fino alla data del 31/5/2018, accolta dalla Signora Balestrieri Maria,

Vista altresì la delibera di Giunta Camerale n. 7 del 9/1/2018;

Accertato che alla data del pensionamento : 1/6/2018 la Sig.ra Maria Balestrieri vanta un'anzianità anagrafica pari a 65 anni 11 mesi e 27 giorni ed un'anzianità contributiva, comprensiva delle ricongiunzioni effettuate, di anni 32 mesi 8 e giorni16;

Ritenuto pertanto, alla luce delle sopra richiamate disposizioni normative e dei provvedimenti amministrativi nella fattispecie, che si può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione di vecchiaia a decorrere dall'1 giugno 2018;

Visti l'articolo 51 l.r. 9/2015 “ Armonizzazione del sistema pensionistico regionale con quello statale” con le modifiche della l.r. 12/2015 sul calcolo del trattamento pensionistico e l'art. 52 l.r. 9/2015 “Norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza” in particolare i commi 1,5,6 e 9;

Considerato di dover procedere ai sensi dell'art. 20 comma 1 della l.r. 21/2003, come modificato dal comma 2 dell'art. 51 l.r. 9/2015, al conferimento del trattamento di pensione spettante alla dipendente secondo la l.r. 2/1962 per l'anzianità maturata fino al 31/12/2003 (calcolo quota retributiva) e secondo la disciplina di cui al comma 6 dell'art. 1 della Legge 335/1995 per l'anzianità maturata dall'1/1/2004 (calcolo quota contributiva);

Verificato, ai sensi dell'art. 52 commi 1,6 l.r. 9/2015, che l'ammontare lordo della pensione risultante dalla somma delle 2 quote di pensione con la decurtazione del 10% risulta superiore all'85% della media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni e che pertanto alla Signora Balestrieri va corrisposto l'importo dell'85% della media retribuzioni degli ultimi 5 anni oltre 13' mensilità ed indennità di contingenza in misura di legge;

Vista la tabella F della circolare n. 54 del 16/6/1993 del Ministero Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, che regola il trattamento pensionistico degli impiegati civili dello Stato, in base alla quale la percentuale di anzianità maturata dalla Signora Balestrieri risulta essere del 66,95%;

Visto il comma 6 dell'art.20 della L. R. n.21/2003 che apporta modifiche nella determinazione della buonuscita prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2004 le modalità di calcolo relative alla

liquidazione dell'indennità di buonuscita, spettante ai dipendenti regionali, sono regolate dalle disposizioni statali che disciplinano la materia, fatta salva la quota di liquidazione spettante per l'anzianità maturata al 31 dicembre 2003 per la quale continuano ad applicarsi le modalità di calcolo regionali previgenti con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo;

Visto il comma 8 dell'art.13 della L. R. 17.3.2016, n.13 che modifica ulteriormente la modalità di calcolo del trattamento di buonuscita di cui all'art. 6, comma 4, della L. R. n.11/1963 (modalità di calcolo buonuscita ai sensi art.7 l.r. n. 2/62), prevedendo che lo stesso venga calcolato con riferimento alla media delle retribuzioni dell'ultimo quinquennio;

Visto il D.P.R. n. 1032/1973 "Approvazione T.U. sulle prestazioni previdenziali dipendenti civili e militari dello Stato" (artt. 1,3,18,38);

Visto l'art.12 del D.L. 31.5.2010, n.78 convertito dalla legge n.122 del 30.7.2010 ed in particolare il comma 7, in base al quale alle prestazioni relative ai trattamenti di buonuscita, derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate ed accolte successivamente al 31.5.2010, si applicano le rateizzazioni previste dallo stesso;

Visto il D.L. n.138 del 13.8.2011, convertito in legge dall'art.1, comma 1 della legge n.148 del 14.9.2011, che all'art.1, commi 22 e 23, modifica i termini di pagamento delle prestazioni di fine lavoro, già previste dall'art.3 del D.L.28.3.1997, n.79, convertito, con modificazioni, con legge 28.5.1997, n.140;

Vista la circolare della Regione Siciliana n.6399 del 2.2.2012 avente per oggetto: "Disposizioni relative ai nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto";

Visto l'art.1, commi 484 e 485, della legge 27.12.2013 n.147 che apporta ulteriori modifiche in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici;

Vista la circolare INPS n.73 del 5.6.2014 avente per oggetto: "art.1, commi 484 e 485, della legge 27.12.2013, n.147 in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici";

Visto l'art.52 della L.R. 7.5.2015, n.9, in particolare il comma 8 che dà indicazioni sulle modalità e tempi di corresponsione del trattamento di fine servizio;

Visto l'art.1 della legge regionale 10.7.2015, n.12 che al comma 8 lettera b), nel sostituire integralmente il predetto comma 8 della L.R. n. 9/2015, fornisce ulteriori indicazioni circa modalità e tempi di liquidazione dei Tfs o Tfr invero la stessa verrà erogata secondo le previsioni di cui all'art.52, comma 8 della L. R. n.9/2015 così come sostituito dall'art.1, comma 8 lettera b) della L. R. n.12/2015 nonché della circolare Assessorato Regionale funzione pubblica n. 99685 del 23/7/2015 secondo cui, per maggiore chiarezza:

"Il trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti

anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'art. 24 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e s.m.i.”.

Pertanto per i dipendenti collocati in quiescenza anticipatamente, ai sensi dei commi 3 o 5 dell'art. 52 l.r. 9/2015, le condizioni per la liquidazione del Tfs o Tfr si realizzeranno solo alla maturazione dei requisiti “Fornero” indicati nella tabella A della circolare n. 70272/2015 Assessorato Regionale autonomie locali e funzione pubblica servizio 1;

Viste le circolari regionali n.70272 del 25.5.2015, n. 18997 del 16.6.2015, n. 99685 del 23.7.2015 e n. 28010 del 14.9.2015, che forniscono chiarimenti in merito all'applicazione delle LL.RR. n.9/2015 e n.12/2015;

Considerato che l'anzianità utile complessiva ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita è pari ad anni 17, mesi 5 e giorni 16 sino al 31/12/2003 ed anni 14 e mesi 5 dall'1/2004 al 31/5/2018 per cui la dipendente ha diritto ad un trattamento previdenziale complessivo arrotondato ad anni 32;

Preso atto pertanto che l'indennità di buonuscita, ai sensi di quanto previsto dal comma 8, lettera b, dell'art.1 della legge regionale n.12/2015, è corrisposta con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui la dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'art.24 del D.L.201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011 e s. m. i.;

Considerato che l'interessata raggiunge, ai sensi della suddetta normativa, il requisito per la pensione di vecchiaia in data 4 gennaio 2019, la prima quota d' indennità di buonuscita verrà liquidata a gennaio 2021 e la quota residua a gennaio 2022;

OMISSIS

DETERMINA

- 1) di autorizzare il collocamento a riposo a decorrere dall'1 Giugno 2018 della dipendente Sig.ra Maria Balestrieri, nata **OMISSIS**, Istruttore Direttivo Categoria C8 presso la sede di Ragusa, riconoscendo il diritto alla pensione di vecchiaia, ai sensi del combinato degli articoli 5 e 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.503 e s.m.i, dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 7.5.2015, n.9 e s.m.i. e dell'art.1 comma 2 della L. R. 17.5.2016, n.8;
- 2) di attribuire, alla Sig.ra Maria Balestrieri, collocata in quiescenza dall' 1 Giugno 2018, per quanto esposto nella parte narrativa, il trattamento pensionistico provvisorio, salvo conguagli positivi e/o negativi, oltre la tredicesima mensilità e l'indennità di contingenza ai sensi di legge, in base ai conteggi elaborati dall'Ufficio Personale sede di Ragusa;
- 3) di quantificare l'indennità di buonuscita della predetta dipendente, salvo conguaglio ed al lordo delle ritenute di legge secondo i conteggi effettuati dall'Ufficio Personale sede di Ragusa;

- 4) la stessa verrà erogata secondo le previsioni di cui all'art.52, comma 8 della L. R. n.9/2015 così come sostituito dall'art.1, comma 8 lettera b) della L. R. n.12/2015 nonché della circolare Assessorato Regionale funzione pubblica n. 99685 del 23/7/2015;
- 5) **OMISSIS**
- 6) di curare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 98 comma 6 della l.r. n. 9/2015 nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e s. m. i.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro